



TRIBUNALE FEDERALE

DECISIONE N° 16/ s.s. 2023-2024

composto dai signori

Avv. Enzo Paolini
Avv. Marco Lupo
Avv. Andrea Rossi

Presidente
Componente
Componente

Il Tribunale Federale riunitosi nella sede federale, Stadio Olimpico – Curva Nord – 00194 Roma, il giorno **09/05/2024** con l'assistenza della Sig.ra Barbara Zicchieri, segretario.

ha emesso la seguente:

DECISIONE

I - Il ricorso promosso da Di Salvatore Stefano è finalizzato a:

in via preliminare,

1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della *"lett.d) non essere tesserato per la FIR ..."* del c.1, dell'art.95 – Requisiti per la nomina e doveri degli arbitri, articolo contenuto nel Regolamento di Giustizia FIR, così come modificato a seguito della delibera n. 80 del Consiglio Federale FIR nella riunione del 18.06.2022;

2) ordinare l'annullamento della Delibera n.80 del 18.06.2022 della FIR nella parte in cui ha stabilito che i componenti del Collegio arbitrale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: ... *"lett.d) non essere tesserato per la FIR ..."*.

in via principale,

3) accogliere il presente ricorso valutate le circostanze di fatto e di diritto a favore del

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italo - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it



TRIBUNALE FEDERALE

Ricorrente;

in via istruttoria, il ricorrente aggiunge:

4) si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori, così come sopra articolati, unitamente alla richiesta di produzione documentale di tutti gli atti prodromici alla Delibera n.80/2022, assunta dal Consiglio federale FIR, ed il relativo verbale della riunione del 18.06.2022.

*

II - La FIR produce memoria difensiva con la quale chiede il rigetto per intempestività della presentazione del ricorso e per infondatezza nel merito.

Nel corso della discussione del 9 maggio 2024 le parti hanno diffusamente discusso come riportato in forma sintetica nel relativo verbale.

*

III - Il ricorso va dichiarato improcedibile per decorso dei termini fissati per la sua proposizione.

Va infatti osservato come l'art. 65 del RDG consenta "*l'avvio del procedimento della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale*" e che – ai sensi del successivo art. 68.2 detto ricorso "*deve essere depositato presso il Tribunale Federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto conoscenza dell'atto o del fatto e comunque non oltre un anno dell'accaduto*".

Ora l'"*accadimento*" di cui si discute è – secondo il ricorso – la delibera n. 80 del 18.6.2022 nella parte in cui ha stabilito che i componenti del Collegio arbitrale devono essere in possesso dei seguenti requisiti "*lett. d) non essere tesserato per la FIR*", esclusione ritenuta illegittima e discriminatoria per i motivi esposti nel ricorso Di Salvatore.



TRIBUNALE FEDERALE

Il Tribunale osserva che da tale “accadimento” al deposito del ricorso, datato 14 febbraio 2024 è trascorso più di un anno, per cui sarebbe, per questo motivo, da ritenersi tardivo.

Tuttavia, il ricorrente segnala che di tale modifica regolamentare – asseritamente illegittima e discriminatoria – non avrebbe avuto contezza e quindi non avrebbe potuto esercitare il suo diritto impugnatorio in quanto non tracciabile e/o non pubblicata sulla piattaforma FIR né comunicata e/o resa accessibile, visibile ed in ogni caso valutabile dei soggetti interessati tra i quali – appunto – il ricorrente.

Dunque volendo ritenere non applicabile il termine previsto nella seconda parte del periodo di cui all’art. 68.2 (...”*e comunque non oltre un anno dall’accaduto*”) resta al Tribunale di accertare se il ricorso sia stato validamente introdotto entro il termine enunciato nella prima parte dello stesso articolo e cioè “*entro trenta giorni da quando il ricorrente abbia avuto conoscenza dell’atto o del fatto*”; costituita – tale conoscenza – dalla informazione costituente “conoscenza dell’atto” e cioè che il regolamento di giustizia nella nuova versione, come emendata dalla debitoria 80/2022, conteneva la previsione “*lett. d) non essere tesserato per la FIR*” dal ricorrente ritenuta illegittima e discriminatoria.

Secondo le indicazioni contenute in atti, peraltro confermate dallo stesso ricorrente nella sua memoria depositata il 5 maggio 2024, la conoscenza del fatto e dell’atto contenente la modifica ritenuta lesiva e meritevole di ricorso, può individuarsi nel 5 dicembre 2023, giorno in cui la Procura Federale ha comunicato al ricorrente medesimo la chiusura delle proprie indagini e l’intenzione di procedere al suo deferimento per la violazione della norma nella edizione emendata.



TRIBUNALE FEDERALE

Dal 5 dicembre 2023 il termine scadente il 5 gennaio 2024 è inutilmente decorso dal momento che il ricorso reca la data del 15 febbraio 2024. Deve perciò essere dichiarato improcedibile. E ciò esenta il Tribunale dall'esame delle ulteriori doglianze.

PQM

Il Tribunale Federale, visto l'art. 68.2 dichiara improcedibile il ricorso.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/05/2024

PUBBLICATA

IL 14/05/2024

Tribunale Federale
Il Segretario
Barbara Zicchieri

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italicò - 00135 Roma
federugby.it

T +39 06 45213131
F +39 06 45213176
giustizia@federugby.it
giustizia@pec.federugby.it